

AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN SISTEMA DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA SOCIALE SUL TERRITORIO DELL'AMBITO SOCIALE N. 4 – ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA, DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PNRR – AVVISO 1/2022, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING TEMPORANEO".

Amministrazione procedente: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO - in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Sociale Territoriale 4 ATS Milano Città Metropolitana

Codice fiscale e partita: IVA 01217430154

Sito internet: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

CUP (Fondo Next Generation UE): G94H22000190001

CIG: B1602B2772

PREMESSA

Il presente Avviso fornisce le indicazioni in merito alle modalità e alle forme necessarie per manifestare la disponibilità a co-progettare e co-gestire insieme all'Ambito Sociale Territoriale n. 4 – ATS Milano Città Metropolitana un **SISTEMA DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA SOCIALE D'AMBITO**.

Fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, l'Ambito Sociale Territoriale intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica, di sussidiarietà orizzontale per la co-progettazione ed attuazione degli interventi di cui al progetto PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione" - componente 2 – Investimento 1.3.1 "housing temporaneo".

È infatti interesse prioritario dell'Ambito Sociale Territoriale:

- valorizzare la funzione sociale svolta dagli enti del Terzo Settore, avviando forme di collaborazione finalizzate alla progettazione e alla realizzazione dei servizi/progetti sviluppando una dinamica di rete tra i soggetti attivi sul territorio;
- operare in un'ottica di amministrazione condivisa, utilizzando la co-progettazione in quanto strumento che meglio permette di perseguire l'interesse pubblico all'interno del welfare locale, sia nella fase di lettura dei bisogni che in quella della definizione degli interventi e dei servizi che ad essa consegue;
- chiamare i soggetti del terzo settore coinvolti nell'attuazione di un progetto, non solo ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma ad assumere un ruolo attivo, immettendo nel sistema risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

Pertanto, visti i seguenti riferimenti normativi:

- la L. N. 328 del 2000 – "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che ha introdotto nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano alcune disposizioni in riferimento al ruolo degli Enti del Terzo Settore, in particolare l'art. 1, co. 5, che

dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che gli ETS debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata degli interventi e servizi sociali.

- il D.P.C.M. 30.03.2001 – *“Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 328/2000”* – che all’art. 7 prevede che, al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente gli ETS attivando non solo nella fase finale di gestione ed erogazione del servizio, ma anche nelle fasi precedenti della predisposizione di programmi di intervento e specifici progetti operativi – i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui gli ETS esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi.
- le Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 32 del 2016, per l’affidamento di servizi ad ETS, secondo cui la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra PP.AA. e privato sociale; essa trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale.
- le Linee Guida ANAC, adottate con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022, recanti *“Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”* che recitano: *“Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell’allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall’articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall’altro, di prevedere la compartecipazione dell’amministrazione allo svolgimento dello stesso”*.
- il D.Lgs. n. 117 del 2017 – noto come *Codice del Terzo Settore* – che all’art. 55 stabilisce:
 1. *In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*
 2. *La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*
 3. *La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.*



4. *Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.*

- la Relazione illustrativa del Governo sullo schema del Codice del Terzo Settore, nella parte in cui chiarisce che: *"(...) Anche la co-progettazione viene individuata dal legislatore come strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa, non più limitato ad interventi innovativi e sperimentali, attraverso il quale si realizzano forme di collaborazione pubblico/privato (...)".*
- la Sentenza Corte costituzionale n. 131 del 2020 che, qualificando l'istituto della co-progettazione, l'ha definita come modello che *«non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».*
- la suddetta sentenza che, tra l'altro, chiarifica che il ricorso alla co-progettazione non è più limitato alle sole ipotesi di cui al citato art. 7 del DPCM 30.03.2001, relativo agli interventi innovativi e sperimentali di cui al settore dei servizi sociali e/o del welfare, ma la configura come metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con ETS quale esito "naturale" della co-programmazione ovvero per "specifici progetti di servizio o di intervento".
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2021 che definisce le Linee Guida attuative degli artt. 55, 56 e 57 del Codice del Terzo Settore, per il loro utilizzo nei rapporti fra amministrazioni pubbliche e soggetti del Terzo Settore.
- l'art. 6 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che recita: *"In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al [decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117](#), sempre che gli stessi i contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal [Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017](#)".*

Richiamati inoltre i riferimenti normativi e le disposizioni vigenti inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più precisamente:

- Il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».*

- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 ed in particolare la Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta", Sub-investimento 1.3.1 "Housing temporaneo" e Sub-investimento 1.3.2 "Stazioni di posta" del PNRR.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 Procedure 3 relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (21A06969).
- Il Decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152 contenente Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.
- Il Decreto-legge del 03 febbraio 2022. - Modifiche al decreto 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.
- Il Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di adozione dell'Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu".
- Il Decreto-legge del 30 aprile 2022 n. 36, Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 98 del 09/05/2022, con il quale sono stati pubblicati i nominativi degli Ambiti ed i relativi progetti ammessi a finanziamento.
- La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1059 del 07/07/2023 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - Chiarimenti in merito all'istituto della co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 117 del 2017".

Richiamati ulteriormente i seguenti atti amministrativi in forza dei quali viene indetta la presente procedura di co-progettazione:

- La Convenzione tra i Comuni componenti l'Ambito distrettuale 4 ATS Milano città metropolitana, per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o interventi sociali integrati del Piano di zona per il periodo dal 07/02/2024 al 06/02/2025, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 in data 31.01.2024 e sottoscritta tra le parti in



data 07/02/2024 repertoriata dal Comune di Cernusco sul Naviglio al Rep. N. 4813 del 09/02/2024;

- La Convenzione attuativa contenente le condizioni ed obbligazioni generali per l'utilizzo del finanziamento PNRR in oggetto, per un importo pari a € 210.000,00 relativi ad interventi gestionale ed € 50.000,00 relativi all'acquisto di arredi ed attrezzature - CUP G94H22000190001 - sottoscritta dal Comune di Cernusco sul Naviglio in data 07.09.2023, in qualità di ente capofila dell'Ambito Sociale Territoriale.
- Le deliberazioni di indirizzo per la destinazione d'uso degli alloggi pubblici all'Ambito Sociale Territoriale 4 di Cernusco sul Naviglio ATS Milano Città Metropolitana per l'attuazione del progetto PNRR - Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 – Investimento 1.3.1 "Housing temporaneo":
 - deliberazione n. 84 del 12.10.2023 del Comune di Bussero;
 - deliberazione n. 110 del 11.10.2023 del Comune di Cambiagio;
 - deliberazione n.260 del 16.10.2023 del Comune di Cernusco sul Naviglio;
 - deliberazione n.133 del 23.10.2023 del Comune di Gorgonzola;
 - deliberazione n. 180 del 22.11.2023 del Comune di Cassina de' Pecchi;
 - deliberazione n.135 del 28.11.2023 del Comune di Gessate.
- la determinazione dirigenziale n. 578 del 13/05/2024 con la quale sono stati approvati gli atti della presente procedura.

Rilevato che:

questo Ente, in qualità di capofila di Ambito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente, intende attivare un procedimento ad evidenza pubblica per la co-progettazione di un **SISTEMA DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA SOCIALE D'AMBITO**.

La co-progettazione, di cui al richiamato art. 55 CTS, consente di attivare un partenariato, espressione dell'attività collaborativa e sussidiaria, in attuazione del più volte evocato principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

La co-progettazione risulta in questo caso una scelta strategica, finalizzata ad attivare una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti del Terzo Settore che andranno a gestire, in partenariato con i Comuni dell'Ambito, il Sistema di Residenzialità Temporanea Sociale d'Ambito, progetto innovativo, di nuova costituzione, inserito in un sistema integrato di interventi a favore della comunità in grado di garantire risposte adeguate ai bisogni delle fasce più fragili e marginalizzate della popolazione.

Gli interventi oggetto della presente co-progettazione, necessitano la partecipazione attiva di organizzazioni del Terzo Settore, al fine di fornire risposte puntuali ai bisogni emergenti e di rispondere dinamicamente attivando risorse comunitarie.

Tali interventi implicano una attività di continua sperimentazione e innovazione che può essere realizzata solo mediante la costruzione di una collaborazione duratura e strategica tra i diversi soggetti interessati.

Dato atto che al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, questo Ente intende mettere a disposizione dei futuri partner nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss, i finanziamenti europei afferenti al programma Next Generation UE;

In sintesi:

Gli atti della presente procedura di co-progettazione sono stati elaborati in modo coerente e rispettoso di quanto previsto dal più volte citato art. 55 del Codice del Terzo Settore e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali e, segnatamente, in ordine:

- a) alla predeterminazione dell'oggetto, delle finalità e dei requisiti di partecipazione al procedimento ad evidenza pubblica;
- b) alla permanenza in capo all'Amministrazione pubblica procedente delle scelte e della valutazione sulle proposte progettuali presentate dagli interessati;
- c) al rispetto degli obblighi in materia di trasparenza e di pubblicità, ai sensi della disciplina vigente;
- d) al rispetto dei principi del procedimento amministrativo ed in particolare di parità di trattamento e del giusto procedimento.

Si precisa che la presente coprogettazione, indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore, è fattispecie estranea al codice dei contratti pubblici e che l'osservanza del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" avviene solo limitatamente agli articoli espressamente richiamati o applicabili.

Tanto premesso è pubblicato il seguente

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Avviso.

1.2 Ai fini dell'espletamento della procedura di cui al presente Avviso sono adottate le seguenti "Definizioni":

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE (AP)

l'Ambito Sociale Territoriale n. 4 - ATS Milano Città Metropolitana, titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/2990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;

ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

i soggetti indicati nell'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore;

ENTI ATTUATORI PARTNER (EAP)

gli Enti di Terzo Settore (ETS), singoli o associati, la cui proposta progettuale sarà risultata più rispondente all'interesse pubblico dell'Amministrazione procedente e con i quali attivare il rapporto di collaborazione;

BUDGET DI PROGETTO

l'insieme delle risorse a disposizione del progetto sotto varie forme (risorse economiche, beni immobili, beni mobili, risorse professionali, ecc.), apportate dall'Ambito Sociale Territoriale, dalle

singole Amministrazioni comunali afferenti all'Ambito, dagli Enti Attuatori Partner o reperite dal tavolo di co-progettazione da enti esterni (es. bandi regionali, comunitari, di fondazioni, privati finanziatori ecc.);

CTS

Codice del Terzo Settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017;

PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE

procedura ad evidenza pubblica per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ETS, cui affidare le attività di progetto;

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

l'istanza presentata dagli ETS per poter partecipare alla procedura di co-progettazione;

CO-PROGETTAZIONE

sub-procedimento di definizione congiunta, partecipata e condivisa della progettazione degli interventi e dei servizi fra la P.A. - quale Amministrazione procedente - e l'ETS selezionato;

DOCUMENTO PROGETTUALE (DP)

l'elaborato progettuale preliminare e di massima, posto a base della procedura di co-progettazione predisposto dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale con l'ausilio dei responsabili dei servizi sociali dei Comuni afferenti all'Ambito Sociale Territoriale;

PROPOSTA PROGETTUALE (PP)

il documento progettuale complessivo presentato dagli ETS, nei modi previsti dall'Avviso ed oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Amministrazione procedente;

TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE

sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione per l'implementazione delle attività di progetto, finalizzata all'elaborazione condivisa del progetto definitivo (PD);

PROGETTO DEFINITIVO (PD)

l'elaborato progettuale, approvato dall'Amministrazione procedente, a conclusione della procedura ad evidenza pubblica ed allegato alla convenzione;

CONVENZIONE

la scrittura privata che sarà sottoscritta dal Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di capofila dell'Ambito Sociale Territoriale, e l'ente attuatore partner (EAP), selezionato per l'attuazione della proposta progettuale;

ASS.TS

l'Associazione Temporanea di Scopo tra gli ETS, che potrà essere formalizzata ad esito della procedura per la realizzazione delle attività e degli interventi oggetto di co-progettazione;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

il soggetto indicato dall'Amministrazione procedente quale Responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm..

ART. 2 OGGETTO DELL'AVVISO E SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO

2.1 Il presente Avviso ha ad oggetto la candidatura da parte degli Enti del Terzo settore (ETS), come definiti dall'art. 4 del D. lgs. 117/2017 (CTS), a presentare una proposta progettuale (PP) nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ai fini della co-progettazione di un **SISTEMA DI RESIDENZIALITÀ TEMPORANEA SOCIALE D'AMBITO** che si fondi sulla messa in rete delle forze presenti nella comunità per la costruzione di azioni sinergiche volte al miglior raggiungimento di obiettivi condivisi in tema di WELFARE ABITATIVO, come descritto al presente Avviso e indicato nel Documento progettuale di massima (DP), allegato al presente Avviso (**Allegato 7 - Documento Progettuale di massima**).

2.2 Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di partecipare alla presente selezione di coprogettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

2.3 I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima selezione. In caso di violazione sono esclusi dalla selezione sia il consorzio sia il consorziato.

2.4 Tenuto conto dell'oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso.

2.5 La valutazione delle proposte sarà demandata ad apposita Commissione, che - in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso - formulerà la graduatoria delle proposte pervenute.

ART.3 FINALITÀ ED OBIETTIVI DI CO-PROGETTAZIONE

3.1 La finalità del presente procedimento è quella di sviluppare un sistema di RESIDENZIALITÀ SOCIALE TEMPORANEA D'AMBITO, promuovendo modalità inedite di integrazione con altri ambiti delle politiche del Welfare, coniugando quindi gli obiettivi di Welfare Abitativo con gli obiettivi delle altre politiche (di contrasto alla povertà, sociali, del lavoro, educative, ecc), sia considerando quelle che caratterizzano il contesto territoriale specifico dell'Ambito territoriale, sia quelle che lo inseriscono e lo connettono ad una scala più ampia sovra-distrettuale, nell'ottica di valorizzare opportunità e risorse.

Riveste infatti strategica importanza la messa a punto e l'implementazione di un programma di intervento nel campo delle politiche per l'abitare, costruendo un partenariato avente come obiettivo la promozione e la realizzazione di interventi di sistema e di azioni territoriali nell'intero Ambito Sociale Territoriale.

3.2 In particolare, si ritiene importante volgersi a perseguire contemporaneamente i seguenti **MACRO OBIETTIVI**:

A - GESTIONE DI UNA RETE DI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ PUBBLICA, finalizzati all'housing temporaneo e collocati sul territorio dell'Ambito Sociale Territoriale, che possano rispondere ai bisogni delle fasce più fragili e marginalizzate della popolazione attraverso specifiche progettazioni,

rimanendo in rete tra loro al fine di strutturare un lavoro di valorizzazione dei quartieri e delle comunità in cui sono inseriti.

B - SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESA IN CARICO e ACCOMPAGNAMENTO MULTILIVELLO, che garantisca una metodologia di lavoro orientata alla COMUNITÀ e alla costruzione di RETI solidaristiche per incrementare la coesione sociale e il benessere collettivo.

Lavorare per sostenere processi di cambiamento anche nelle aggregazioni sociali, partendo dall'assumersi una responsabilità in condivisione con altri, per garantire complessivamente maggiori livelli di coesione sociale. Lavorare cioè con l'ottica dell'empowerment, spinge a concepire gli spazi di accoglienza come luoghi in cui i soggetti/nuclei familiari fragili possano sperimentarsi nei loro percorsi di inclusione all'interno della comunità.

Da questo punto di vista l'utilità sociale di questi luoghi di accoglienza in housing è associata alla possibilità che gli stessi aiutano a stabilire una relazione tra le risorse e le competenze di cui i soggetti ospitati sono portatori e lo sviluppo dei territori in cui si collocano.

Fondamentale e prioritario, dunque, il lavoro di comunità anche nell'ambito delle politiche di housing.

3.3 Il perseguimento degli obiettivi, meglio specificati nel DOCUMENTO PROGETTUALE DI MASSIMA (**Allegato 7 - Documento Progettuale di massima (DP)**) dovrà avvenire tenendo in considerazione il contesto di riferimento e valorizzando il patrimonio esistente e consolidato di servizi pubblici e privati presenti nell'Ambito Sociale Territoriale, a partire dal quale sviluppare interventi nel periodo di riferimento.

3.4 Ciascuno dei macro-obiettivi sopra individuati identifica un'area di intervento rispetto alla quale l'Ambito Distrettuale intende ideare e sviluppare le politiche di accoglienza, utilizzando la metodologia della co-progettazione.

ART. 4 DURATA

4.1 Per la realizzazione del servizio co-progettato sarà stipulata apposita Convenzione tra Comune di Cernusco sul Naviglio – in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Sociale Territoriale - e il soggetto individuato. Il servizio avrà durata dall'approvazione del progetto definitivo, nelle more della stipula della convenzione, sino a tutto il 31/03/2026 con possibilità di revisioni progettuali a livello gestionale e/o organizzativo e di budget, in relazione agli effettivi fondi che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali corrisponderà all'Ambito e con possibilità di ampliamenti.

4.2 Alla scadenza del periodo suddetto, il rapporto convenzionale con il soggetto attuatore si risolverà automaticamente, senza alcun obbligo di disdetta o recesso.

4.3 Resta salva la facoltà dell'Ente di procedere alla revoca della Convenzione in caso di inadempimento ovvero in caso di adempimento tardivo o inesatto, da parte del soggetto attuatore, oltre alla possibilità di risolvere la Convenzione in caso di mancato trasferimento dei fondi PNRR da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).

4.4 Stante le caratteristiche di innovazione del Progetto e la possibilità di accedere a fonti di finanziamento non previste nel presente avviso, la co-progettazione potrà essere riattivata in corso di attuazione degli interventi, qualora l'accesso ad altre fonti/canali di finanziamento, pubblici, privati o di enti del terzo settore, consenta ulteriori sviluppi temporali del progetto, fermo restando la necessità di adeguare le attività e integrare la convenzione, per un importo non superiore al valore complessivo della stessa.

ART. 5 RISORSE A DISPOSIZIONE

5.1 Il sistema di RESIDENZIALITA' SOCIALE TEMPORANEA D'AMBITO sarà finanziato fino al 31 marzo 2026 dal finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation UE" PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione" - componente 2 – investimento 1.3.1 "housing temporaneo".

5.2 Il budget totale per la co-progettazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative, interventi e attività sarà finanziato con le seguenti risorse:

| RISORSE | QUANTIFICAZIONE | DESCRIZIONE | FONTE DI FINANZIAMENTO |
|---------------------|---|---|--|
| IMMOBILIARI | € 1.585.403,25 * Valore di vendita di n. 16 alloggi definito sulla base di stima al 1° semestre 2023 tratto da Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzie delle Entrate. | N. 16 appartamenti di proprietà pubblica, messi a disposizione del progetto (cfr. Allegato 8) | Beni immobiliari di proprietà pubblica comunale, dei Comuni afferenti all'Ambito Sociale Territoriale, destinati al progetto mediante apposite deliberazioni di Giunta Comunale. |
| | € 125.691,00 * Valore di locazione di n. 16 alloggi per la durata di 21 mesi progettuali (da luglio 2024 a marzo 2026) definito sulla base delle stime al 1° semestre 2023 tratto da Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzie delle Entrate. | | |
| INVESTIMENTO | € 50.000 | Contributo finalizzato all'acquisto degli arredi degli appartamenti già abitabili ma non arredati o parzialmente arredati, afferenti alla rete territoriale (cfr. Allegato 8); | Finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation UE" PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione" - componente 2 – investimento 1.3.1 "housing temporaneo". |
| GESTIONALI | € 210.000* | Contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. | Finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation UE" PNRR – Missione 5 "Inclusione e Coesione" - componente 2 – investimento 1.3.1 "housing temporaneo". |
| | * Per la sua natura contributiva e non corrispettiva, tale importo sarà erogato – alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, tale importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico - finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. | | |
| UMANE | € 20.608,00 | Apporto di un referente dell'ufficio di piano (stimato 5 ore settimanali) e di un operatore del servizio sociale di base per ogni beneficiario raggiunto dal progetto (stimata un'ora settimanale per 15 beneficiari) per l'intera durata del progetto. | Fondo Nazionale Politiche Sociali e spese di personale afferenti ai singoli bilanci comunali |

A. Risorse messe a disposizione dall'Ambito Sociale Territoriale 4 – ATS Milano Città Metropolitana

La suddetta ripartizione di risorse potrà essere modificata in sede di co-progettazione, in relazione alla qualità e aderenza ai bisogni dei progetti presentati e all'effettivo avvio del servizio. L'Amministrazione precedente si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione.

Per quanto concerne le risorse di investimento, finalizzate all'arredamento degli appartamenti di proprietà pubblica afferenti alla rete territoriale - già abitabili ma ancora vuoti o parzialmente arredati - l'ETS individuato per la co-progettazione, nella selezione dei soggetti ai quali rivolgersi per l'acquisto dei beni in parola, dovrà comunque attivare, in ragione della natura pubblica del finanziamento, procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici ovvero procedure che garantiscano principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato.

Possono essere considerate, quali parametri di riferimento atti ad assicurare il rispetto dei richiamati principi, le modalità di scelta degli operatori economici previste dalle corrispondenti disposizioni della vigente disciplina in materia di contratti pubblici (a mero titolo esemplificativo, le ipotesi di affidamento diretto senza e con richiesta di preventivi, quelle delle procedure negoziate con invito di operatori economici), come da nota del MLPS.46.reg.uff.U.1059 del 07/07/2023.

B. Risorse messe a disposizione dall'Ente Attuatore Partner e funzionali alla realizzazione del progetto, per una quota che verrà indicata in sede di presentazione della proposta progettuale.

Oltre al contributo pubblico sopradescritto, l'Ente Attuatore Partner dovrà investire risorse proprie (beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive, risorse economiche derivanti da fonti di propria pertinenza o di soggetti terzi e destinate al progetto) e quelle derivanti da contributi eventualmente concessi da altri soggetti pubblici o privati a sostegno delle attività progettuali, oltre a eventuali entrate, utili e/o contributi derivanti dallo svolgimento di attività e servizi connessi alla gestione del progetto. È richiesto al co-progettante la compartecipazione in termini di messa a disposizione di risorse umane e/o finanziarie e/o di beni.

5.3 Come previsto dall'art. 12 della Legge 241/1990, la natura dell'importo di cui sopra assume funzione esclusivamente contributiva degli oneri del soggetto co-progettante per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

5.4 L'Ente Attuatore partner dovrà tenere conto dell'ammontare della spesa per i rischi interferenziali connessi all'esecuzione delle attività di gestione co-progettata che verrà dettagliata, se necessario, soltanto in sede di stipulazione della convenzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

5.5 Il valore complessivo del progetto, definito dalla compartecipazione delle risorse descritte ai punti **A.** e **B.**, sarà definito anche in relazione alle risorse effettivamente conferite dall'Ente Attuatore Partner, comprensive di valorizzazioni di beni immobili, arredi, attrezzature, beni strumentali, risorse umane aggiuntive e ogni altra risorsa messa a disposizione dall'ente partner.

5.5 L'Ente Attuatore Partner sarà quindi titolare delle compensazioni economiche esclusivamente a titolo e nel limite di rimborso/contributo erogato dall'ente pubblico, conseguente alle spese sostenute e documentate per la gestione degli interventi.

5.6 A consuntivo, quindi, l'importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate.

5.7 A tal fine con riferimento alla rendicontazione delle spese e dei costi sostenuti, si farà riferimento a quanto indicato nella **Circolare n.2/2009** del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

indicata nel D.L. 72/2021 ed eventuali ss.mm.ii. per ciò che rileva e comunque in combinato disposto con le norme specifiche PNRR in materia di rendicontazione.

ART. 6 SPESE AMMISSIBILI IN RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA PNRR

6.1 Ai fini del presente Avviso sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione del progetto approvato e coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il Codice del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nell'Avviso pubblico 1/2022 PNRR, nonché quanto verrà successivamente specificato dal Ministero.

6.2 Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla Determina dirigenziale di approvazione del progetto definitivo co-progettato e del relativo piano economico finanziario, nelle more della stipula della convenzione tra le parti, fino a quanto previsto dal cronoprogramma del progetto approvato e comunque non oltre il 31.03.2026, salvo eventuali proroghe dei termini che verranno successivamente definite dal Ministero competente.

6.3 Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) coerente con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunta in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;
- b) effettiva e comprovabile ossia corrispondente ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;
- c) pertinente ed imputabile con certezza all'intervento finanziato.

6.4 Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) spese relative alla riqualificazione/arredo di immobili;
- b) oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore per la realizzazione dei progetti;
- c) tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto fatta eccezione per quelle indicate tra le voci non ammissibili.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non configuri la fattispecie di un doppio finanziamento (come richiamato dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241).

6.5 Non sono ammissibili le seguenti spese:

- le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21). Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione Europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;

- i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ENTE ATTUATORE PARTNER

7.1 I progetti dovranno rispettare la ripartizione dei massimali relativi ai costi per Investimenti e ai costi di gestione come riportato all'art 5. In ogni caso le richieste di contributo non dovranno superare tali massimali.

7.2 Il rimborso delle spese all'ente attuatore partner è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente Avviso;
- c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

7.3 Il pagamento dei contributi all'Ente Attuatore Partner avverrà presentazione dei documenti giustificativi della spesa, che siano considerati ammissibili ai sensi del precedente art. 6.

7.4 Qualora la rendicontazione prodotta non fosse valutata ammissibile dal Ministero nell'ambito delle regole del finanziamento PNRR che sostiene il presente intervento, la relativa quota sarà detratta dagli acconti/saldo successivi.

ART. 8 RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

8.1 La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- le singole spese sostenute devono essere controllate dall'Ambito Sociale Territoriale ai fini dell'erogazione del contributo;
- ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività l'Ente Attuatore Partner dovrà emettere una nota di debito, che costituirà giustificativo di spesa e tra i documenti rendicontativi a supporto del rimborso dei costi reali sostenuti anche un prospetto sintetico che riepiloghi gli allegati le spese sostenute i relativi giustificativi a supporto delle spese (*da manuale operativo*);

accompagnato da un prospetto sintetico che riepiloghi

- la nota di addebito/fattura emessa dall'Ente Attuatore Partner dovrà riportare la seguente dicitura:

NEXT GENERATION UE PNRR MISSIONE 5C2 INVESTIMENTO 1.3. "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING TEMPORANEO" CUP G94H22000190001 CIG B1602B2772;

- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'ETS;

- ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati;

- i documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in copia conforme all'originale. L'ETS dovrà conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato, predisporre un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservato per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

ART. 9 IMPEGNI E CONTROLLI

9.1 L'ente Attuatore Partner si impegna ad assicurare, nell'ambito della convenzione con il Comune di Cernusco sul Naviglio - in qualità di Capofila dell'Ambito Sociale Territoriale - quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 12 e 13 dell'Avviso 1/2022 al fine di consentire di ottemperare integralmente e puntualmente agli obblighi previsti.

Per quanto riguarda inoltre le modalità di gestione degli interventi, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per la corretta attuazione dell'intervento/progetto, di cui all'art. 13 dell'Avviso 1/2022, si richiama il rispetto dell'art. 8 comma 3 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108.

Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi avverranno con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento e nei manuali di rendicontazione predisposti dal MLPS e dal MEF.

9.2 Ipotesi di revoca

In conformità con l'art. 19 dell'Avviso 1/2022, qualora il proponente si renda responsabile di irregolarità, frodi, doppio finanziamento pubblico degli interventi, gravi ritardi e difformità nell'esecuzione degli interventi, tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Autorità responsabile all'Ambito Sociale Territoriale, il contributo potrà essere revocato in forma parziale o totale a seconda della gravità dell'infrazione.

ART. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

10.1 Possono presentare la manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore, come definiti all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore", in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria proposta sia in forma singola che aggregata (A.T.S., A.T.I., Consorzi ed altro).

Nel caso di raggruppamento è necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della convenzione.

10.2 La presente procedura, che non consiste nell'affidamento di un servizio in appalto ed a fronte di un corrispettivo, in ogni caso attiva un partenariato funzionale alla cura degli interessi pubblici declinati negli atti della presente procedura.

Pertanto, appare necessario stabilire i seguenti requisiti di partecipazione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, connessi con l'oggetto della presente procedura.

10.2.1. - Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Possono partecipare alla presente procedura gli ETS, in possesso dei requisiti che seguono:

10.2.a. 1) insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'artt. 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;

10.2.a. 2) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013;

10.2.b. 1) Iscrizione al RUNTS e della piena attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15.09.2020, ai sensi dell'art.101, comma 2 del D.Lgs.vo 03.07.2017 n. 117;

10.2.b. 2) sussistenza di finalità statutarie e/o istituzionali congruenti con le attività oggetto della presente procedura, desumibili dallo Statuto e dall'atto costitutivo o da analoga documentazione istituzionale prevista dalla specifica disciplina vigente in relazione alla natura giuridica del soggetto partecipante;

10.2.b.3) per le imprese: iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente CCIAA (ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per attività inerente quella oggetto del presente Avviso di co-progettazione.

In caso di Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti detto requisito di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o consorzio stesso, mentre nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese designate dal consorzio quali esecutrici del servizio.

10.3 - Requisiti di capacità tecnico-professionale

10.3.a) aver svolto, con buon esito, per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni (antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso), servizi di housing sociale o servizi strettamente analoghi, in favore di soggetti pubblici e/o privati, per l'importo minimo complessivo di almeno euro 200.000,00 nel triennio (IVA esclusa).

Il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere auto dichiarato dal legale rappresentante del richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm..

Il possesso di detto requisito deve essere dimostrato mediante la presentazione di un elenco indicante la specifica tipologia del servizio svolto, l'importo, la durata e il destinatario pubblico e/o privato, così come indicato nel modello di Istanza di partecipazione (**Allegato 1- Istanza di partecipazione e Dichiarazioni**).

10.4. - Requisiti di capacità economico-finanziaria

Fatturato Globale Medio annuo ammontante a minimo € 400.000 €; tale requisito deve essere posseduto nell'arco degli ultimi tre anni disponibili antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso.

I requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale sono richiesti in considerazione delle peculiari esigenze di tutela correlate all'esecuzione dei servizi in parola, servizi che necessitano di particolari garanzie di stabilità organizzativa ed esperienza specifica in capo alle Imprese che li erogano.

Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione.

La mancanza di uno o più requisiti, comporterà la non ammissione della candidatura al presente avviso.

10.5. - Partecipazione alla procedura di ETS in composizione plurisoggettiva

Gli ETS interessati a partecipare alla presente procedura in composizione plurisoggettiva dovranno rispettare, oltre a quanto stabilito dall'Avviso, le seguenti prescrizioni:

- a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei membri dell'aggregazione costituenda;
- b) la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione, a comprova della serietà e della consapevolezza degli impegni assunti;
- c) le autodichiarazioni da allegare alla domanda di partecipazione dovranno essere sottoscritte da tutti i legali rappresentanti degli ETS componenti l'aggregazione;
- d) infine, fermo restando il possesso da parte di tutti i componenti dell'aggregazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, previsti dall'art. 10.2.1 del presente Avviso, i requisiti di idoneità tecnico-professionale e quelli di idoneità economico-finanziaria di cui agli artt. 10.3 e 10.4 dovranno essere posseduti in misura maggioritaria dall'ETS designato come Capogruppo/Mandatario. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, analogicamente applicato alla presente procedura ed in quanto compatibile, i requisiti di capacità finanziaria e di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal consorzio che, a tal fine, fa riferimento ai requisiti posseduti da tutti i consorziati indicati nella domanda di partecipazione quali esecutori delle attività e servizi oggetto della presente procedura di co-progettazione.

Nel caso in cui al progetto partecipino più soggetti, gli stessi dovranno formalizzare i rapporti reciproci secondo le forme consentite dalla legge (Raggruppamenti Temporanei, Consorzi, ecc.) ed individuare il soggetto capofila, al fine di garantire un unico centro di responsabilità e gestione.

ART. 11 FASI DELL'ISTRUTTORIA PUBBLICA

La procedura si svolgerà nelle seguenti fasi:

11.1 FASE A – Valutazione delle proposte progettuali (PP) presentate dagli ETS

La valutazione sarà demandata ad apposita Commissione Tecnica in applicazione dei criteri previsti dal presente Avviso.

Tenuto conto dell'oggetto della procedura e delle esigenze riferite alla migliore funzionalità nell'attuazione del Progetto, sarà selezionato un unico ETS, singolo o associato, la cui proposta progettuale sarà valutata come la più rispondente agli interessi pubblici stabiliti dal presente Avviso. La fase di individuazione potrà anche prevedere delle audizioni al fine di comprendere al meglio la coerenza tra gli obiettivi, le attività proposte e la concreta realizzabilità delle stesse.

11.2 FASE B – Co-progettazione -Definizione del progetto definitivo e del Piano Economico Finanziario

In questa fase si partirà dal progetto preliminare (PP) presentato dal soggetto selezionato nella fase A e si procederà alla sua **discussione critica** con l'obiettivo di giungere ad un progetto definitivo che valorizzi le proposte ritenute più rispondenti agli elementi essenziali dell'Avviso.

La discussione critica dovrà tener conto della coerenza delle eventuali variazioni da apportare al progetto preliminare con le linee indicate dal presente Avviso e nel documento progettuale di massima e definirà gli aspetti esecutivi, in particolare:

- a) definizione analitica e di dettaglio delle attività per la realizzazione degli obiettivi;
- b) definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentaltà e miglioramento della qualità degli interventi co-progettati;
- c) definizione della adeguatezza dell'allocazione delle risorse, in base alla situazione condivisa della domanda e dei bisogni.

Il positivo superamento di tale fase, che sarà svolta senza alcun onere per l'Amministrazione Proponente, è condizione indispensabile per la gestione dei servizi.

Il procedimento di co-progettazione si conclude con atto motivato del Comune capofila con cui è approvato il progetto definitivo e il piano finanziario, cui seguirà la sottoscrizione della convenzione per l'attivazione del rapporto di collaborazione con l'ETS.

Nel caso in cui non si giunga ad un progetto definitivo che rispetti i principi di sostenibilità ed innovatività alla base della procedura di coprogettazione, l'amministrazione proponente si riserva la facoltà di revocare la procedura.

La partecipazione degli ETS alle fasi A) e B) non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi comunque denominati.

11.3 **FASE C – STIPULA DELLA CONVENZIONE**

L'ETS co-progettante sottoscrive apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti. La convenzione avrà come allegati parte integrante e sostanziale il progetto definitivo co-progettato ed il piano economico finanziario, previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale.

Al soggetto co-progettante potrà essere chiesto di attivare i servizi e gli interventi sin dalla conclusione della fase B), anche nelle more della stipula della suddetta convenzione (fase C), in ragione della natura delle attività, dei servizi oggetto della presente procedura e delle regole definite per la gestione dei progetti a valere sui fondi PNRR.

Per quanto attiene il livello programmatico e di verifica, il tavolo di co-progettazione sarà attivo per tutta la durata della convenzione e si riunirà con cadenza almeno semestrale. Al tavolo è affidato il compito di monitorare il percorso, valutare in modo partecipato gli esiti dell'attività e intervenire nell'affinamento del progetto in relazione agli elementi emergenti, al fine di mantenere una stretta aderenza delle risposte ai bisogni. In una logica circolare ha quindi funzioni di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione.

ART. 12 TERMINI E PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

12.1 Gli interessati a partecipare al presente avviso dovranno far pervenire le offerte, redatte in lingua italiana, al Comune di Cernusco sul Naviglio - Ufficio Protocollo – via Tizzoni,2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), improrogabilmente entro e non oltre **le ore 09:00 del giorno**

03.06.2024, a pena di esclusione, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura (intendendosi con tale espressione la necessità che sia apposta la firma dell'offerente sui lembi di chiusura del plico medesimo, anche senza utilizzo di ceralacca, tale da confermare

l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escluderne così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto), sul quale dovrà apporsi l'esatta indicazione del destinatario e del mittente, nonché la seguente dicitura:

“NON APRIRE - Contiene documenti per AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI RESIDENZIALITA' TEMPORANEA SOCIALE SUL TERRITORIO DELL'AMBITO SOCIALE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, DA REALIZZARE NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DAL PNRR” M5C2S1 INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANERO

Il plico dovrà pervenire all'indirizzo di cui sopra, nel rispetto del termine indicato, con una delle seguenti modalità:

- a) con raccomandata A.R. a mezzo servizio postale;
- b) a mezzo corriere;
- c) con consegna a mano presso l'ufficio Protocollo del Comunale di Cernusco sul Naviglio nei giorni e orari di apertura indicati sul portale del Comune di Cernusco sul Naviglio.

A prescindere dalle modalità di inoltro, si precisa che il termine di cui sopra è da considerarsi perentorio e tassativo (cioè a pena di esclusione dal bando), non assumendosi l'Amministrazione Comunale alcuna responsabilità ove il plico stesso, anche se per cause di forza maggiore, giunga all'Ufficio Protocollo Comunale oltre il suddetto termine.

Si specifica che, al riguardo, faranno fede unicamente la data di protocollazione apposta sul plico da parte dell'Ufficio Protocollo Comunale all'atto del ricevimento (qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione sarà riportato l'orario di arrivo).

Non saranno quindi, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e/o anche se spediti prima del termine indicato, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l'oggetto del presente bando.

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A.R. o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi saranno considerati come non consegnati.

12.2 Il plico sopra citato dovrà contenere n. 3 distinte buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Su ciascuna busta dovrà essere apposta l'esatta indicazione del mittente, ed una delle seguenti diciture idonee ad identificarne il contenuto:

BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come meglio specificato di seguito;

BUSTA B - “PROPOSTA PROGETTUALE”, come meglio specificato di seguito;

BUSTA C - “PIANO ECONOMICO FINANZIARIO”, come meglio specificato di seguito.

12.3 **Nella BUSTA A - “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** per l'ammissione all'istruttoria pubblica devono essere inseriti i seguenti documenti:



1. **Domanda di partecipazione in bollo**, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente Avviso (**Allegato 1 - Istanza di partecipazione e Dichiarazioni**) e **debitamente sottoscritta in modo olografo e in originale, a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; l'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. L'istanza di partecipazione dovrà recare quanto riportato nel **Modello Allegato 1** le cui dichiarazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta **da tutti i soggetti che costituiranno l'aggregazione**.

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (art. 3 co. 4-*quater* del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, che da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
2. **Dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione** previsti nell'**Allegato 2 - Dichiarazioni titolari** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, rese dai soggetti titolari (ai sensi dell'art. 94, commi 3 e 4, del D.Lgs. 36/2023);
 3. **Il concorrente dovrà compilare il Documento Gara Unico Europeo (Allegato 3 - DGUE)** al fine di rendere le dichiarazioni inerenti il possesso dei Requisiti generali. Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE, dovrà essere distintamente compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 il DGUE dovrà essere distintamente compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. L'inserimento nel sistema dei DGUE avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

4. **Dichiarazione Titolare effettivo e assenza conflitto interessi (Allegato 4 - Dichiarazione Titolare effettivo assenza conflitto interessi)** la quale dovrà essere compilata ed essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la dichiarazione, dovrà essere distintamente compilato e firmato (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti;
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata**;
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituendi o di consorzi ordinari costituendi, apposita dichiarazione che contenga l'impegno, in caso di selezione del partecipante in qualità di Ente Attuatore Partner, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo. Si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese costituende;
7. **Procura speciale o copia autenticata della stessa**, nel caso in cui la domanda di partecipazione e/o le dichiarazioni non siano sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
8. **Patto di integrità (Allegato 5- Patto di integrità)**, sottoscritto e siglato in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
9. **per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, copia dell'ultimo RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE** redatto ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte della documentazione amministrativa dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti facenti parte dell'R.T.I. o del Consorzio costituendo, ciascuno per quanto di competenza.

A pena di esclusione, la documentazione contenuta nella BUSTA A non deve contenere alcun elemento che direttamente od indirettamente riveli contenuti della proposta progettuale preliminare e del piano economico-finanziario.

12.4 **Nella BUSTA B - "PROPOSTA PROGETTUALE" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:**

Elaborato progettuale, sottoscritto **in modo olografo e in originale** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, caratterizzato da elementi di innovatività, sperimentali e qualità, che dovrà articolarsi, in modo chiaro e dettagliato, indicando criteri e modalità di attuazione delle finalità illustrate all'art. 3 e le modalità operative gestionali del sistema di residenzialità temporanea sociale oggetto di co-progettazione.

La relazione della proposta progettuale:

- deve essere elaborata muovendo dal Documento Progettuale di massima, e potrà essere redatta utilizzando il modello predisposto dall'Ente procedente (**Allegato 10 - Schema per la presentazione della Proposta Progettuale**) rimettendo alla responsabilità del concorrente l'utilizzo di un format libero eventualmente incompleto;
- deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata;
- deve contenere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata. La relazione non deve essere complessivamente superiore a 20 pagine (formato A4 – carattere Arial 12).

L'elaborato progettuale dovrà contenere l'indicazione del/dei soggetto/i referente/i che parteciperà per il concorrente alla **FASE B**) della procedura di coprogettazione.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti tutti i documenti facenti parte dell'elaborato progettuale dovranno essere firmati, da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti facenti parte dell'R.T.I. o del Consorzio costituendo, ciascuno per quanto di competenza.

12.5 Nella BUSTA C - "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO" dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO

Sulla base degli elementi indicati nel Documento Progettuale di massima, il soggetto partecipante dovrà declinare un piano economico - finanziario attestante la sostenibilità complessiva del progetto per i mesi di gestione, con relativa relazione descrittiva, a sostegno dell'attuazione di quanto richiesto, da cui si possa desumere in modo inequivocabile:

- la finalizzazione delle risorse pubbliche a sostegno del progetto;
- la valorizzazione delle risorse di co-finanziamento messe a disposizione dall'Ente partner per ogni azione e per ogni voce di costo.

Il piano Economico - Finanziario potrà essere redatto seguendo il modello predisposto dall'Ente procedente (**Allegato 11 - Schema per la presentazione del Piano Economico Finanziario**) rimettendo alla responsabilità del concorrente l'utilizzo di un format libero eventualmente incompleto;

In particolare la proposta deve essere suddivisa nelle seguenti sezioni:

➤ **Monetaria**

- entrate (finanziamento delle attività): indicare, oltre alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Ambito Sociale Territoriale, le ulteriori entrate monetarie, distinguendole in relazione all'anno di esigibilità. Si deve precisare la provenienza del finanziamento e la sua esigibilità. Non si potranno considerare in questa sezione risorse di incerta esigibilità.

- spese: destinazione delle risorse complessive monetarie (di importo corrispondente alle entrate suindicate) mediante scomposizione nelle seguenti voci: spese per personale distinto per qualifiche professionali indicando livelli di inquadramento e remunerazione oraria e monte ore presunto, al fine, tra l'altro, di verificarne la congruità rispetto ai minimi contrattuali; incarichi professionali; spese generali, costi interni per la sicurezza. La spesa totale dovrà essere suddivisa in annualità.

➤ **Risorse aggiuntive non monetarie**

Il soggetto dovrà quantificare le seguenti voci:

- risorse aggiuntive, intese come beni immobili, beni mobili (attrezzature/strumentazioni, automezzi, ecc.) che il soggetto concorrente mette a disposizione per la realizzazione del progetto.

Devono essere evidenziate le seguenti voci di costo:

- costo orario del personale per lo svolgimento delle attività (definito nel rispetto del costo della manodopera definito dalla tabella ministeriale del “Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo - vigente”);
- costo della formazione e supervisione degli operatori;
- costi generali della struttura;
- costi sicurezza aziendale;

Il PEF Piano Economico - Finanziario deve essere sottoscritto **in modo olografo e in originale** dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di R.T.I. o consorzio NON ancora costituiti il Piano Economico Finanziario dovrà essere firmato, da tutti i legali rappresentanti degli Enti partecipanti facenti parte dell’R.T.I. o del Consorzio costituendo, ciascuno per quanto di competenza.

12.6 Non saranno prese in considerazione domande/proposte incomplete, condizionate o subordinate.

12.7 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, possono essere sanate la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai soggetti concorrenti in base al presente Avviso, con esclusione di quelle afferenti alla proposta progettuale e al piano economico-finanziario.

In tal caso, il Comune assegna al soggetto concorrente un termine, non superiore a **cinque** giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla procedura.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. In particolare non sono ritenute sanabili quelle dichiarazioni che non consentono al Comune di ricostruire l'espressione di volontà dei partecipanti all'istruttoria e propriamente la mancata presentazione:

- a) della domanda o altra dichiarazione del concorrente che non consente al Comune l'individuazione e l'identificazione del soggetto persona fisica, giuridica e raggruppamento partecipante all'istruttoria;
- b) la mancanza dei requisiti di ammissione alla presente procedura;
- c) dell'elaborato progettuale;
- d) del piano economico finanziario;
- e) l'incertezza assoluta sul contenuto e la provenienza della domanda e/o proposta progettuale, per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali.

12.8 Dopo la chiusura del termine per la ricezione delle domande, il Responsabile del procedimento, con l'assistenza di due collaboratori, verificherà in apposita seduta pubblica, che si terrà in data

03.06.2024 alle ore 11.00, presso la sede comunale di Via Tizzoni, 2 a Cernusco sul Naviglio (MI), la regolarità formale della **BUSTA A** e delle relative autodichiarazioni rese dai soggetti interessati al fine di individuare i soggetti che potranno essere ammessi.

Alla citata seduta può partecipare un rappresentante per ogni concorrente.

12.9 Dopo l'espletamento dell'istruttoria sulle domande presentate il Responsabile del procedimento, procederà nel modo che segue:

- a) comunicherà agli interessati le ragioni ostative all'accoglimento delle domande, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- b) ad esito del sub-procedimento di cui alla precedente lettera sub a), confermerà o meno il rigetto della domanda.

12.10 Nella medesima seduta o successivamente, sempre in seduta pubblica, e in tal caso della data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 48 ore a tutti i concorrenti, il RUP, con l'assistenza di due collaboratori, procederà alla comunicazione delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, all'esito dei procedimenti attivati ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. e all'apertura della **BUSTA B** di ogni partecipante ammesso al fine di accertare la conformità al presente Avviso della documentazione di cui si compone la proposta progettuale, restando esclusa ogni valutazione sul contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della suddetta documentazione.

12.11 Successivamente, il contenuto delle BUSTA B e BUSTA C anzidette sarà messo a disposizione della Commissione giudicatrice ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle proposte progettuali preliminari presentate e del Piano Economico Finanziario.

ART. 13 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - CRITERI DI VALUTAZIONE

13.1 Scaduto il termine per la presentazione delle proposte, l'Amministrazione Procedente nominerà secondo regole di trasparenza apposita Commissione, composta da tre componenti esperti nel settore cui afferisce l'oggetto della presente coprogettazione, che valuterà i progetti presentati sulla base e secondo l'ordine dei criteri sotto elencati.

13.2 Ai fini della valutazione delle proposte progettuali preliminari da parte della Commissione di valutazione, il concorrente deve articolare il progetto nel rispetto dei criteri sotto riportati, utilizzando gli stessi come titoli delle parti in cui dovrà essere organizzato il documento, a tal fine è disponibile il modello: Allegato 10) - Schema per la presentazione della Proposta Progettuale (PP).

13.3 Nella valutazione delle proposte progettuali non è prevista alcuna soglia di sbarramento.

13.4 L'Amministrazione Procedente si riserva la facoltà di individuare il soggetto per la co-progettazione e cogestione anche in presenza di una sola proposta purché essa sia ritenuta valida e congruente con l'oggetto della presente istruttoria.

13.5 La valutazione della proposta progettuale verrà effettuata come segue.
Trattandosi di criteri di valutazione di carattere discrezionale, saranno determinati con il seguente metodo:

- a. ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
- b. Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per il singolo criterio oggetto di valutazione. **Predetta riparametrazione non verrà effettuata nel caso di una sola offerta ammessa.**

La valutazione complessiva dell'offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione tecnica il punteggio massimo (80 punti), la commissione non provvederà alla "riparametrazione".

Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con massimo due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque)

13.6 A tale proposito, i Commissari, nella propria valutazione discrezionale, utilizzeranno il seguente metodo di valutazione, tenendo conto delle risultanze dell'analisi dei singoli atti della proposta se rispondenti o meno alle finalità ed ai parametri sopra indicati:

| | |
|----------------------|---|
| Coefficiente 1,00 | Valutazione ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,90 | Valutazione distinto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,80 | Valutazione buono Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,70 | Valutazione discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,60 | Valutazione sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,50 | Valutazione superficiale Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,40 | Valutazione scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,30 | Valutazione insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,20 | Valutazione gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,10 | Valutazione completamente fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal presente Avviso |
| Coefficiente 0,00 | Argomento non trattato |



13.7 La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel presente avviso pubblico.

13.8 Al termine delle operazioni di cui sopra la Commissione in seduta pubblica, della cui data sarà data notizia con preavviso non inferiore a 48 ore a tutti i concorrenti, darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti.

13.9 La commissione procederà in seduta riservata alla valutazione del piano economico finanziario, come segue. Trattandosi di criteri di valutazione di carattere discrezionale, saranno determinati con il seguente metodo:

- a. ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero ed uno;
- b. Una volta terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per il singolo criterio oggetto di valutazione. **Predetta riparametrazione non verrà effettuata nel caso di una sola offerta ammessa.**

La valutazione complessiva della busta C) sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli elementi di valutazione sopra indicati.

Se nessun concorrente otterrà per i criteri di valutazione il punteggio massimo (20 punti), la commissione non provvederà alla "riparametrazione".

13.10 Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espressi con massimo due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque).

13.11 Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punti ottenuti dall'ETS nella valutazione della busta B) e della busta C).

13.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti nella busta B) e C), è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nella busta C).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per la busta B) e C), i predetti concorrenti, su richiesta della Amministrazione procedente, presentano un'offerta migliorativa in merito all'apporto di risorse aggiuntive da parte del concorrente, monetarie e non monetarie, di cui al criterio b della Busta C), entro il termine perentorio che sarà comunicato dalla Commissione Giudicatrice. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio mediante pubblicazione sul sito dell'Ente e con puntuale comunicazione a tutti i concorrenti con preavviso non inferiore a 48 ore.

13.13 In seduta pubblica, della cui data sarà data notizia con preavviso non inferiore a 48 ore a tutti i concorrenti, si procederà alla declaratoria delle operazioni condotte dalla commissione.

13.14 Il risultato definitivo sarà formalizzato con successivo provvedimento di individuazione del soggetto partner (che diverrà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e controlli sui requisiti richiesti per contrattare con la pubblica Amministrazione) con cui si procederà alla fase B di co-progettazione di cui al precedente punto 11.2 che sortirà nella definizione ed approvazione con apposita determinazione dirigenziale del progetto definitivo e del relativo piano economico finanziario.

13.15 Criteri di valutazione

Le Proposte Progettuali (PP) dovranno essere formulate in modo chiaro e sintetico sulla base dello schema allegato al presente Avviso – Allegato 10.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi si terrà conto dei seguenti elementi e criteri di valutazione:

| PROPOSTA PROGETTUALE BUSTA B | | Massimo 80 punti |
|---|--|-----------------------------|
| Criteriono | Descrizione | Punteggio massimo |
| A. | Riferimenti teorici Principi scientifico-metodologici ai quali ci si vuole ancorare nella co-costruzione di un Sistema di Residenzialità Temporanea Sociale: breve esposizione dei riferimenti teorici utilizzati. | 3 |
| B. | Contesto socio – culturale e lettura dei bisogni del territorio Descrizione e analisi del contesto socio-culturale in cui si realizza il Progetto, rilevazione dei principali fenomeni sociali presenti sul territorio e lettura dei bisogni dei cittadini sul tema dell'abitare e dell'utenza a cui il Sistema di Residenzialità Temporanea Sociale si rivolge. | 4 |
| C. | Riqualificazione e Gestione della rete di alloggi esistente Rappresentare, a partire dalle informazioni indicate nell' Allegato 8 – "Rete Alloggi Ambito Territoriale Sociale" le modalità attraverso le quali saranno realizzate le attività di riqualificazione e gestione degli alloggi. | 6 |
| D. | Implementazione della rete alloggi Descrizione delle strategie e delle modalità che verranno messe in campo per l'individuazione di nuove unità abitative che possano implementare la rete di alloggi esistente. | 4 |
| E. | Equipe multidisciplinare d'Ambito per la presa in carico dei beneficiari Illustrare il processo di costruzione dell'équipe multidisciplinare d'Ambito, la sua composizione, le figure professionali che si intendono impiegare, la valutazione e la gestione delle segnalazioni provenienti dai servizi territoriali. | 6 |
| F. | Presa in carico e Progetto personalizzato Descrizione delle modalità organizzative ed operative della presa in carico, della co-costruzione del progetto personalizzato fino al raggiungimento dell'autonomia abitativa e lavorativa dei beneficiari. | 6 |
| G. | Lavoro di Comunità Descrizione delle strategie di implementazione e valorizzazione delle reti di prossimità e dei contesti comunitari ove sono inseriti gli appartamenti. | 6 |
| H. | Rete territoriale Descrizione della rete territoriale dei servizi che il soggetto partner intende promuovere ed attivare a supporto dell'applicazione del progetto. | 5 |
| I. | Integrazione tra politiche di Welfare | 4 |

| | | |
|----|---|---|
| | Descrizione del percorso che il co-progettante intende avviare per la definizione di modalità inedite di integrazione con altri ambiti delle politiche di welfare (di contrasto alla povertà, sociali, del lavoro, educative, ecc), con particolare riferimento sia al contesto comunale sia a quello dell'Ambito Sociale Territoriale. | |
| L. | Metodologia d'intervento Descrizione del modello organizzativo che si intende proporre, le fasi operative, con l'illustrazione della metodologia di lavoro e degli strumenti che verranno adottati per la gestione degli interventi. | 6 |
| M. | Organigramma e contenimento turn over impiegato nel progetto Descrizione dell'organigramma del personale (con relative qualifiche) che sarà impiegato nell'espletamento del servizio, in coerenza con le attività indicate nell'Avviso e con la proposta gestionale definita nel progetto. Descrizione delle modalità di contenimento del turn-over degli operatori individuati per l'espletamento del servizio. | 5 |
| N. | Formazione e Supervisione Descrizione del Piano annuale della formazione rivolto al personale del Servizio e che preveda possibilmente il coinvolgimento anche di personale comunale o di altri servizi della rete istituzionale e informale. L'attività formativa proposta deve essere funzionale all'attivazione qualificata del servizio. Illustrare il programma di supervisione del personale in forze all'equipe, con esplicitazione del modello di supervisione proposto. | 5 |
| O. | Strumenti di Governo – Cabina di Regia Illustrazione degli strumenti di governo e controllo della co-progettazione, in coerenza con quanto previsto dal presente Avviso e dal Documento Progettuale di massima, finalizzati a garantire il presidio strategico, orientativo e operativo della co-progettazione, con la definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità. | 5 |
| P. | Raccordo con l'Ufficio di Piano Descrizione delle modalità di interazione e collaborazione con l'Ufficio di Piano e con i singoli servizi sociali dei comuni dell'Ambito | 5 |
| Q. | Monitoraggio e verifica dei risultati Illustrazione delle modalità di verifica che saranno adottate nell'esecuzione del servizio per valutare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del servizio | 5 |
| R. | Valutazione di impatto del progetto (VIS) Descrizione delle modalità di misurazione e analisi di impatto sociale nella realtà territoriale di Ambito, mediante indicatori e dati concreti con particolare attenzione ai cambiamenti e alle ricadute intervenute nel tessuto sociale. | 5 |

| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BUSTA C | | Massimo 20 punti |
|--|---|-----------------------------|
| Criteriono | Descrizione | Punteggio massimo |
| A | Piano economico finanziario che consenta l'equilibrio di gestione contenente i costi delle attività, degli interventi e delle prestazioni che sia coerente, completo e adeguato rispetto a quanto proposto progettualmente e alle risorse a disposizione. Al piano economico finanziario deve essere allegata apposita relazione descrittiva. | 10 |
| B | Relazione che indichi l'apporto di risorse aggiuntive da parte del concorrente, monetarie e non monetarie, che devono essere incluse all'interno del piano economico finanziario, destinate ad attività specificamente indicate nella proposta progettuale e nella relazione in oggetto. | 10 |

Art. 14 CLAUSOLE IMPIEGO FONDI PNRR

14.1 Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di sottoscrizione della Convenzione, ad assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% di occupazione femminile;

delle assunzioni che dovessero rendersi necessarie per l'espletamento del progetto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

14.2 Inoltre, e indipendente dalle nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie, l'Ente co-progettante dovrà produrre la seguente documentazione.

14.2.1 **Gli ETS che occupano un numero di dipendenti superiore a 50** - tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 – devono consegnare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi.

14.2.2 **Gli ETS che occupano un numero di dipendenti pari o superiori a 15 e inferiori a 50**, e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, devono consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla conclusione della convenzione, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'ETS è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14.2.3 **Gli ETS che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione della convenzione, a consegnare all'Amministrazione procedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico

delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'ETS è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

14.2.4 Gli ETS che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50 sono tenuti infine a consegnare all'Amministrazione procedente, entro sei mesi dalla stipula della Convenzione, una dichiarazione del legale rappresentante attestante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della L. 12/03/1999 n. 68.

ART.15 INDICAZIONI PARTICOLARI RIGURDANTI IL PERSONALE

15.1 Le attività e progetti definiti nella convenzione, che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione, devono essere svolti nel rispetto delle persone e dei fondamentali principi di tutela della privacy e nel sostegno alle necessità dei cittadini che prendono parte alle attività proposte, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da queste espressi.

Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità.

15.2 Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" adottato dal Comune di Cernusco sul Naviglio (**Allegato 6 – Codice di Comportamento**), per quanto compatibili, sono estesi al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto co-progettante.

15.3 Il Comune capofila può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni alle quali è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

15.4 I soggetti selezionati sono obbligati al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro di riferimento e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, alla formazione e all'amministrazione del personale necessario al servizio.

Se avente la forma giuridica di cooperativa, il soggetto selezionato si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

15.5 Il soggetto che verrà selezionato al termine della procedura e con il quale il Comune Capofila definirà il progetto finale esecutivo dovrà presentare, prima della firma della convenzione, i curricula vitae del personale. Il personale dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale e necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste. Tali curricula saranno valutati dal Comune Capofila che potrà, eventualmente, anche dichiararli inadeguati e chiedere la sostituzione del relativo personale.

ART. 16 CONVENZIONE

16.1 La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si conclude con la stipula, in forma di Convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'Art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, definito nella fase C (art. 7) della procedura di cui al presente Avviso.

L'ETS selezionato quale Ente Attuatore Partner (EAP) degli interventi e delle attività, oggetto di co-progettazione, sottoscriverà apposita Convenzione regolante i reciproci rapporti fra le Parti.

16.2 La convenzione dettaglia i seguenti elementi:

1. Durata del partenariato;
2. Impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte;
3. Il quadro economico complessivo;
4. Garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto). In particolare, polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
5. Fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a carico degli ETS a garanzia degli impegni assunti;
6. Ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS;
7. Modalità di gestione collaborativa dell'intervento ed il sistema di governance della coprogettazione (cabina di regia, incontri periodici);
8. Termini e modalità della rendicontazione delle spese;
9. Modalità di rimborso spese/pagamenti, comprese le modalità per l'erogazione di anticipi delle risorse economiche;
10. Limiti e modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione;
11. Disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente;
12. Sistema di monitoraggio delle attività;
13. Modalità di valutazione dell'impatto sociale.

16.3 Gli allegati, parte integrante della convenzione, sono il Progetto definitivo e il Piano economico, risultato del Tavolo di coprogettazione nonché polizza assicurativa RCT/RCO, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria e atto costitutivo, nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di partecipanti alla selezione o consorzio ordinario di partecipanti alla selezione non ancora costituiti.

16.4 Il soggetto co-progettante è obbligato alla stipula della relativa convenzione. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, il Comune potrà dichiararne la decadenza dall'accordo di collaborazione per la co-progettazione e co-gestione delle azioni, addebitandogli spese e danni conseguenti.

È vietato cedere anche parzialmente l'accordo di collaborazione, pena l'immediata risoluzione della relativa convenzione e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Cernusco sul Naviglio.

16.5 Nel caso in cui al progetto partecipino più soggetti, gli stessi dovranno formalizzare i rapporti reciproci secondo le forme consentite dalla legge (Raggruppamenti Temporanei, Consorzi, ecc.) ed individuare il soggetto capofila, al fine di garantire un unico centro di responsabilità e gestione.

16.6 Il Comune Capofila si riserva di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio delle offerte alla luce delle modifiche/integrazioni della programmazione dei servizi sociali dipendenti da atti o accordi territoriali nonché alla luce dell'emersione di nuovi bisogni.

ART. 17 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE

Gli Enti partecipanti alla presente procedura eleggono domicilio nella sede indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura mediante presentazione della domanda.

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato nella domanda medesima.

ART. 19 ASSICURAZIONI

19.1 Il Soggetto individuato assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori, anche esterni, derivanti dalle attività ad esso affidate nella realizzazione del progetto, sollevando il Comune Capofila e i Comuni dell'Ambito da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

19.2 A tal fine dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 3.000.000 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni cagionati a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

Prima della stipulazione della convenzione dovrà essere prodotta al Comune capofila copia della polizza di responsabilità civile stipulata.

ART. 20 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

20.1 Il Soggetto individuato è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori previsti dal D.Lgs. 81/2008.

20.2 Il soggetto individuato, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area dove si svolgono le attività previste dalla co-progettazione: in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

21.1 I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali: Il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Cernusco sul Naviglio. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it.

21.2 L'Ente agisce tipicamente nel ruolo di titolare del trattamento, mentre l'EAP agisce tipicamente in quello di responsabile del trattamento; la relativa nomina da parte del titolare viene formalizzata per iscritto.

ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

22.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Raffaella Pozzi Responsabile del Settore Servizi Sociali, Incaricata di Elevata Qualificazione, Telefono: 02-9278434
PEC comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

22.2 Gli Enti partecipanti alla presente procedura potranno richiedere chiarimenti mediante invio di espresso quesito al Responsabile del Procedimento **esclusivamente a mezzo PEC** entro e non **oltre 6 giorni** antecedenti la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione.

I chiarimenti resi dall'Amministrazione Procedente saranno pubblicati sul sito istituzionale entro cinque (5) giorni dalle richieste di chiarimento.

22.3 Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet <http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it> nella sezione bandi e gare ove è possibile reperire l'Avviso di istruttoria pubblica e la documentazione complementare.

Sul medesimo sito internet sono presenti eventuali chiarimenti/correzioni di modulistica e/o integrazioni alla presente procedura. Pertanto, il soggetto offerente è tenuto, nel proprio interesse, a monitorare costantemente tali pubblicazioni.

ART. 23 PUBBLICITA'

Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato:

- all'Albo Pretorio del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- sul sito Internet del Comune di Cernusco sul Naviglio;
- sul sito Internet regionale – sezione avvisi;
- sui siti internet istituzionali dei Comuni afferenti all'Ambito Sociale Territoriale.

ART. 24 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate in Premessa.

ART. 25 RICORSI

Avverso gli atti della presente procedura può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., trattandosi di attività procedimentalizzata inerente la funzione pubblica.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La documentazione allegata al presente procedura risulta parte integrante e sostanziale del presente avviso:

- Allegato 1 Istanza di partecipazione e Dichiarazioni;
- Allegato 2: Dichiarazioni titolari;
- Allegato 3: DGUE;
- Allegato 4: Dichiarazione Titolare effettivo assenza conflitto di interessi;
- Allegato 5: Patto di integrità Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Allegato 6: Codice di comportamento adottato dal Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Allegato 7: Documento Progettuale di massima (DP);
- Allegato 8: Rete Alloggi Ambito Territoriale Sociale;
- Allegato 9: Schema convenzione;
- Allegato 10: Schema per la presentazione della Proposta Progettuale (PP);
- Allegato 11: Schema per la presentazione del Piano Economico Finanziario.

Cernusco sul Naviglio, lì 14.05.2024.

La Dirigente del Settore Servizi Sociali e Piano di Zona
dott.ssa Monica Falchetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del DPR 445/2000 e D. Lgs 82/2005 e loro s.m.i. e norme collegate.